

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SOLL. ESENTE DIRITTO



11 LUG. 2018

18256/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12698/2013

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 18256
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Rep.
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Ud. 21/02/2018
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - CC
- Dott. FRANCESCA MIGLIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12698-2013 proposto da:

COMUNE ALBENGA P.I. (omissis) , in persona del
 Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro


(omissis) C.F. (omissis) , elettivamente
 domiciliata in (omissis) , presso lo
 studio dell'avvocato (omissis) , che la
 rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

2018

830

avverso la sentenza n. 929/2012 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 20/11/2012 R.G.N. 484/12;

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, located in the lower right quadrant of the page.



Camera di consiglio del 21 febbraio 2018 - n.32 del ruolo
RG n. 12698 del 2013
Presidente: Napoletano - Relatore: Miglio

RG. n. 12698 del 2013

RILEVATO

che con sentenza in data 20.11.2012, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona ha accolto la domanda proposta da (omissis) (omissis) di condanna del Comune di Albenga al pagamento delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo ex art. 530, comma secondo, c.p.p., in cui la (omissis) era stata imputata, per i reati di cui agli artt. 110-479, primo comma, c.p. e 493 c.p., contestabile per falsità commesse nella registrazione nel cronologico di una ordinanza contingibile e urgente, nella propria qualità di addetta all'ufficio protocollo del Comune medesimo;

che avverso tale sentenza propone ricorso il Comune di Albenga, sulla base di un unico motivo, cui resiste la (omissis) con controricorso;

che la (omissis) propone ricorso incidentale per vizio di motivazione sulla quantificazione delle spese legali da parte della Corte di Appello;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso principale si lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 vigente al momento della reiezione della domanda della (omissis) e dell'art. 28 CCNL 14.9.2000 (per il personale del comparto delle Regioni ed autonomie locali). Ad avviso del Comune ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe errato, operando una distinzione tra la fase iniziale del procedimento penale, per la quale aveva riconosciuto la sussistenza del conflitto di interessi tra il Comune di Albenga e la dipendente ed il momento finale

del processo, nel quale, ad avvenuta assoluzione, ha ritenuto che fosse venuto a mancare il conflitto di interessi;

2. con l'unico motivo di ricorso incidentale, la (omissis) lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nella esclusione della correttezza del raddoppio degli onorari, applicato dal difensore nel processo penale ed avallato con la quantificazione della parcella, da parte del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, riconoscendo conseguentemente come dovuta solo la metà della relativa parcella. Ha chiesto, dunque, la cassazione della sentenza sul punto e la condanna del Comune di Albenga alla corresponsione dell'integrale rimborso della somma pagata per la difesa nel processo penale;

1.1. L'unico motivo di ricorso principale è fondato.

L'art. 28 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e autonomie locali, applicabile alla fattispecie "ratione temporis" ex art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel ricalcare la disciplina già dettata dall'art. 67 del d.p.r. n. 268 del 1987, prevede che "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio."

La disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227). Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato, il datore di lavoro pubblico agisca anche "a tutela dei propri diritti ed interessi". (In tal senso Cass. 31.10.2017 n. 25976).

Le Sezioni Unite hanno sul punto sottolineato che "la mancanza di una situazione di conflitto di interesse costituisce presupposto perché sorga la garanzia in esame e

quindi rileva, nel merito, al fine della sussistenza o meno del diritto al rimborso. Secondo questa disciplina applicabile all'epoca del rapporto di impiego- c'era conflitto di interesse con l'ente locale datore di lavoro, non sorgeva proprio il diritto del dipendente a che l'Amministrazione si facesse carico delle spese della difesa nel procedimento penale. Pertanto, se l'accusa era quella di aver commesso un reato che vedeva l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel momento in cui il dipendente fosse stato, in ipotesi assolto dall'accusa" (Cass. S.U. 4.6.2007 n. 13048).

Nella fattispecie in esame, la costituzione di parte civile del ricorrente nel procedimento penale a carico della (omissis) per i reati ex artt. 81 cpv., 110-476, commi 1 e 2, 493 c.p., postula l'esistenza di un conflitto di interessi, escludendo, nel contempo che la difesa della controricorrente possa essere riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione.

La domanda della (omissis) è stata, dunque, proposta in assenza dei presupposti richiesti, perché la normativa vigente al momento della instaurazione del processo penale, alla quale occorre fare riferimento, subordinava l'insorgenza del diritto a condizioni che non ricorrono nella fattispecie.

2.1. le ragioni di accoglimento del ricorso principale comportano l'assorbimento del ricorso incidentale;

3. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda originaria;

4. l'esito alterno dei gradi del giudizio di merito giustifica la pronuncia di compensazione delle spese di lite di tali due gradi; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della (omissis), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale;


cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda della (omissis);

compensa le spese dei due gradi di merito e condanna la (omissis) al pagamento, in favore del Comune di Albenga delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% ed accessori di legge.

Non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della (omissis), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 21.2.2018

Il Presidente
(Giuseppe Napoletano).



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia
Depositato in Cancelleria
oggi, 11 LUG. 2018



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia